



COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza)

Ufficio del Sindaco

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/042318
Posta certificata ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it / protocollodiamante@pec.it

ORDINANZA N° 08/2019

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.07/2019 del 30/7/2019;

RITENUTO dover modificare le predetto ordinanza, in considerazione del fatto di garantire una maggiore omogeneità delle disposizione contenute nel suddetto provvedimento ;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;

VISTO il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;

VISTO l'art 9 del RD. 18/06/1931 n° 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;

VISTA la Legge 25/08/1991, n° 287;

VISTO il D.Lgs 267/2000, art.50, comma 7;

Ai sensi della vigente normativa

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate, avuto riguardo al rispetto della quiete e sicurezza pubblica, di modificare e/o integrare le ordinanze sindacali n. 07/2019 e n. 13/2016 per come segue:

- 1) L'ordinanza n. 7/2019 del 30/7/2019 viene modificata/integrata in relazione ai punti 1, 2 e 3 con le disposizioni in essa contenute che valgono sull'intero territorio comunale e non solo per il centro storico, vietando altresì tassativamente la vendita di qualsivoglia tipologia di alcolici e superalcolici ai minori in ossequio alla disposizione sovracomunali già vigenti ;**

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931 per i pubblici esercizi .

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii. che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del comune di Diamante ,
nel sito istituzionale www.comune-diamante.it e l'invio di copia a:

1. Comando Carabinieri di Diamante tcs22893@pec.carabinieri.it
2. Comando Guardia di Finanza Scalea cs1250000p@pec.gdf.it
3. Comando Polizia Stradale Scalea : distpolstrada.scalea.cs@pecps.poliziadistato.it
4. Ufficio Pubblicazione Albo Pretorio On-Line Sede
5. Al Comando di Polizia Municipale

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Dalla residenza Municipale 31 luglio 2019



IL SINDACO
Avv. Ernesto MAGORNO